



Comune di Lastra a Signa  
(Provincia di Firenze)

---

**Regolamento comunale per la  
disciplina delle attività di verifica  
della conformità degli impianti di  
utenza del gas**

---

**Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 08/05/2012**

## **INDICE**

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto delle ispezioni
- Articolo 3 Selezione degli impianti
- Articolo 4 Requisiti dei verificatori
- Articolo 5 Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione
- Articolo 6 Modalità delle ispezioni
- Articolo 7 Esito positivo
- Articolo 8 Esito negativo
- Articolo 9 Riattivazione degli impianti sospesi per esito negativo
- Articolo 10 Contributo dell'azienda di distribuzione del gas
- Articolo 11 Oneri a carico degli utenti
- Articolo 12 Norma finale ed entrata in vigore

## Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di verifica, svolte dal Comune, per accertare la conformità degli impianti di utenza del gas di cui all'articolo 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e all'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (d'ora in poi AEEG) n. 40 del 18 marzo 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per verifica si intende l'insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare, attraverso un sopralluogo, che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

## Articolo 2 Oggetto delle ispezioni

1. Sono oggetto delle ispezioni di cui al presente regolamento gli impianti di utenza del gas, così come definiti dall'AEEG nella deliberazione n. 40/04 per i quali il distributore abbia comunicato al Comune di avere svolto attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente.
2. In particolare sono sottoposti a verifica:
  - a) gli impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al Comune medesimo l'impossibilità di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale (accesso Impedito);
  - b) un campione degli impianti di utenza per i quali nell'anno termico precedente sia stato effettuato accertamento con esito positivo da parte del distributore.

## Articolo 3 Selezione degli impianti

1. Il Comune, in modo non discriminatorio, effettua la verifica di conformità nella misura di un campione di almeno il 5% degli impianti con accertamento positivo, e comunque entro il limite massimo di contributo riconosciuto dall'azienda di distribuzione del gas, di cui al successivo art. 10, fino ad un massimo del 10%, arrotondato all'unità superiore, degli impianti per i quali il distributore abbia comunicato, per l'anno termico precedente a quello di effettuazione della verifica, l'accertamento positivo.
2. A tale scopo la modalità di selezione degli impianti da verificare deve garantire l'assoluta casualità della selezione medesima, fermo restando che l'amministrazione può comunque dare precedenza alla verifica di quegli impianti per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
3. Il Comune, nell'anno termico successivo, effettua la verifica su tutti gli impianti di utenza per i quali il distributore abbia comunicato di aver classificato l'accertamento come impedito.

#### Articolo 4 Requisiti dei verificatori

1. Il Comune effettua il servizio di verifica mediante il proprio personale tecnico in servizio o, qualora non disponga di personale con adeguata preparazione o formazione professionale per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti di utenza, attraverso un incarico a soggetti in possesso di idonee competenze tecnico professionali.
2. Il personale tecnico all'uopo incaricato non deve:
  - 1) essere dipendente del distributore del gas, che eroga al Comune il contributo sulle verifiche effettuate;
  - 2) ricadere, in rapporto all'impianto di utenza da verificare, in una delle seguenti condizioni:
    - a) essere stato il progettista;
    - b) essere stato l'installatore;
    - c) essere o essere stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
    - d) essere o essere stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti;
    - e) essere il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto.
3. Nel caso in cui la verifica degli impianti avvenga attraverso personale esterno al Comune, il servizio verrà affidato previa stipula di apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative delle verifiche. Il soggetto affidatario provvederà allo svolgimento delle verifiche sugli impianti di utenza con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato.

#### Articolo 5 Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione

1. L'utente, conduttore o intestatario dell'impianto, dovrà essere informato dell'attività di verifica attraverso una comunicazione contenente:
  - i riferimenti normativi dell'attività di verifica;
  - i riferimenti della pratica di attivazione del gas da parte del distributore;
  - il giorno e l'ora dell'effettuazione del sopralluogo;
  - il recapito della persona o dell'ufficio a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche del programma dei sopralluoghi.
2. La suddetta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'installatore dell'impianto, che potrà assistere all'attività di controllo e verifica.
3. Nel caso in cui l'utente comunicasse la propria indisponibilità per la data indicata o risultasse assente la prima volta, dovrà essere comunicato allo stesso una nuova data e un nuovo orario per la visita a domicilio. Nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo sulla data di effettuazione del sopralluogo o l'utente lo rifiuti, la verifica si conclude con esito negativo. Il Comune è tenuto a fornire almeno due date alternative all'utente, separate di non meno di 7 giorni l'una dall'altra.

## Articolo 6 Modalità delle ispezioni

1. Le verifiche vengono effettuate senza effettuare nessuna manomissione sull'impianto.
2. L'ispezione riguarda pertanto tutto ciò che è visibile in relazione a quanto indicato nelle dichiarazioni tecniche di corredo alla richiesta di attivazione della fornitura del gas, quali a mero titolo di esempio:
  - i locali di installazione degli apparecchi;
  - le eventuali aperture di ventilazione e/o aerazione;
  - l'esistenza di rubinetti di intercettazione.
3. Con riferimento agli accertamenti impediti di cui all'articolo 2, lettera b), del presente regolamento, la verifica comprende il controllo della documentazione eventualmente presentata dall'intestatario dell'impianto gas, la cui mancanza all'atto della richiesta di attivazione della fornitura del gas aveva impedito l'accertamento positivo.
4. Qualora l'impianto ricada nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sarà verificata la corretta compilazione della dichiarazione di conformità, degli allegati obbligatori e dell'eventuale progetto e la rispondenza dell'impianto agli stessi documenti.

## Articolo 7 Esito positivo

1. Quando a seguito dell'effettuazione del sopralluogo emerge che l'impianto risulta conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il Comune archivia con esito positivo la verifica senza ulteriori comunicazioni a carico dell'utente.

## Articolo 8 Esito negativo

1. Nel caso in cui la verifica su un impianto di utenza abbia dato esito negativo, sulla base della gravità delle anomalie riscontrate, il Comune provvede ad emettere nei confronti dell'utente un preavviso di interruzione della fornitura del gas, nel quale dovranno essere indicate le condizioni per la messa a norma dell'impianto ed assegnato un tempo massimo di 60 giorni entro cui eseguirla.
2. A seconda del tipo di messa a norma necessaria, il Comune, potrà concludere positivamente la verifica procedendo eventualmente ad un ulteriore sopralluogo o limitandosi alla verifica della documentazione integrativa presentata, che comunque dovrà corrispondere a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Qualora le non conformità riscontrate siano tali da determinare un pericolo immediato per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero entro i termini sopra indicati non fosse effettuato l'adeguamento dell'impianto o presentata la documentazione integrativa richiesta, il Comune comunicherà al distributore l'esito negativo della verifica medesima, affinché provveda alla

sospensione della fornitura del gas, così come disposto dall'articolo 14.8 della delibera AEEG n. 40/2004, ed alla segnalazione alla Camera di Commercio per l'informativa sull'installatore ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

#### Articolo 9

##### Riattivazione degli impianti sospesi per esito negativo

1. Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore, disposta a seguito di comunicazione dell'esito negativo della verifica da parte del Comune, l'utente dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione al distributore del gas, il quale provvederà ad attivare la fornitura all'impianto di utenza, previa conforme disposizione del Comune stesso.
2. Il Comune dispone la riattivazione della fornitura accertando, tramite i propri verificatori, la conformità dell'impianto di utenza, se del caso eseguendo apposito sopralluogo.

#### Articolo 10

##### Contributo dell'azienda di distribuzione del gas

1. Per le verifiche sugli impianti di utenza di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il Comune ha diritto ad un contributo da parte dell'azienda di distribuzione del gas pari ad Euro 60,00, imposte escluse, per ciascun impianto sottoposto a controllo.
2. Il Comune può in ogni caso richiedere all'utente il pagamento di ulteriori somme connesse allo svolgimento dell'attività di verifica, sia documentale, sia con sopralluogo, quale corrispettivo dei maggiori costi che non trovano copertura nel contributo di cui sopra, come previsto dal punto 5) dell'Allegato "G", alla deliberazione n. 40 del 18 marzo 2004, dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione AEEG del 02.11.2010 n. 188.

#### Articolo 11

##### Oneri a carico degli utenti

1. Il contributo riconosciuto dal distributore al Comune, indicato al precedente articolo 10, copre le spese di verifica degli impianti di utenza con accertamento positivo. In caso di esito positivo della verifica eseguita a campione, nessun altro costo sarà addebitato all'utente.
2. Per le verifiche condotte su impianti per i quali il distributore abbia comunicato l'accertamento con esito impedito, e per le verifiche sugli impianti, sia con accertamento positivo che impedito, durante le quali si riscontrino anomalie, che non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e per le quali venga emesso nei confronti dell'utente il preavviso di interruzione, questi dovrà corrispondere al Comune le maggiori spese necessarie alla copertura dei costi per l'effettuazione dell'accertamento documentale, di eventuali nuovi sopralluoghi o di verifiche per la successiva messa a norma dell'impianto, come previsto dal punto 5) dell'Allegato "G", alla deliberazione n. 40 del 18 marzo 2004, dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione AEEG del 02.11.2010 n. 188.

3. Ai fini della riattivazione dell'impianto del gas, conseguente alla sospensione disposta per esito negativo della verifica di conformità, l'utente è tenuto al pagamento dei costi dell'attività di accertamento condotta dal Comune, come previsto dal punto 5) dell'Allegato "G", alla deliberazione n. 40 del 18 marzo 2004, dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione AEEG del 02.11.2010 n. 188.

4. Gli importi a carico dell'utente sono stabiliti, in misura fissa, dalla Giunta Comunale. Il costo delle attività di verifica di cui al presente articolo sarà interamente addebitato all'utente finale. Il pagamento dei maggiori oneri da parte dell'utente costituisce requisito di procedibilità ai fini dell'esito della verifica medesima, pertanto in caso di mancato pagamento questa si considera effettuata con esito negativo.

#### Articolo 12 Norma finale ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà adeguato automaticamente al variare della normativa in materia.
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione approvativa.